Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 116° — Numero 285

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 27 ottobre 1975 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 aprile 1975, n. **499.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Ancona.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Ancona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1971, n. 1330, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1973, n. 909, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Ancona;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ancona, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 15, relativo alla propedeuticità degli esami del corso di laurea in medicina e chirurgia, è modificato nel senso che il terzo comma è abrogato e sostituito dal seguente:

« Anatomia umana normale e chimica biologica sono discipline propedeutiche sia alla fisiologia umana che alla patologia generale; patologia generale è propedeutica alla patologia speciale medica ed alla patologia speciale chirurgica, alla farmacologia ed alla anatomia ed istologia patologica. Queste ultime quattro discipline sono propedeutiche alla medicina legale, alla clinica medica generale e terapia medica, alla clinica chirurgica generale e terapia chirurgica, alla clinica pediatrica ».

Dopo l'art. 17, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti nuovi articoli relativi agli istituti ed al loro funzionamento annessi alla facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 18. — Alla facoltà di medicina e chirurgia sono annessi i seguenti istituti policattedra:

anatomia ed istologia patologica;
biologia e genetica;
biochimica;
discipline psichiatriche e sociomediche;
fisica medica;
clinica chirurgica generale e terapia chirurgica;
fisiologia umana;
malattie del sistema nervoso;
medicina sperimentale e clinica;
morfologia umana normale;
patologia speciale chirurgica;
patologia speciale medica e metodologia clinica;
patologia sperimentale.

Il consiglio di facoltà con propria deliberazione, su richiesta motivata dei professori ufficiali, determina gli insegnamenti che dovranno far parte degli istituti.

Art. 19. — L'istituto ha lo scopo di promuovere e coordinare l'insegnamento e la ricerca nelle discipline di sua pertinenza.

Art. 20. — I professori ufficiali delle discipline che afferiscono all'istituto eleggono, nel loro ambito, il direttore dell'istituto stesso; la nomina è sottoposta all'approvazione del consiglio di facoltà.

Il direttore dura in carica tre anni accademici ed è rieleggibile.

Art. 21. — Nell'istituto svolgono la loro attività il personale assegnato al singolo insegnamento e quello amministrativo e subalterno messo a disposizione dall'amministrazione universitaria o da altri enti.

Art. 22. — Il funzionamento degli istituti è regolato da apposita normativa approvata dalla facoltà.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 aprile 1975

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *ottobre* 1975
Atti di Governo, registro n. 13, *foglio n.* 16

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 giugno 1975, n. **500.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Modena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2035 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2170, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo uni-

co 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università degli studi di Modena;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 53, relativo agli insegnamenti del biennio propedeutico degli studi in ingegneria, è modificato nel senso che l'elenco degli insegnamenti sostitutivi della « Geometria II » è abrogato e sostituito dal seguente:

A) litologia e geologia per il corso di laurea in ingegneria civile;

B) chimica organica, per il corso di laurea in ingegneria chimica;

C) mineralogia, per il corso di laurea in ingegneria mineraria;

D) chimica applicata, per il corso di laurea in ingegneria meccanica;

E) metodi di osservazione e misura, per il corso di laurea in ingegneria elettronica;

F) chimica dei materiali elettrici, per il corso di laurea in ingegneria elettrotecnica;

G) fisica atomica, per il corso di laurea in ingegneria nucleare;

H) disegno II, per qualsiasi altro corso di laurea in ingegneria.

Nello stesso articolo l'elenco degli insegnamenti fondamentali aggiunti, non sostitutivi dell'insegnamento di geometria II, è abrogato e sostituito dal seguente:

A) litologia e geologia, disegno II, tecnologia dei materiali e chimica applicata per il corso di laurea in ingegneria civile;

B) chimica organica, disegno II, chimica applicata per il corso di laurea in ingegneria chimica;

C) mineralogia, disegno II, giacimenti minerari, geologia, per il corso di laurea in ingegneria mineraria;

D) disegno II, tecnologia dei materiali e chimica applicata, per il corso di laurea in ingegneria meccanica;

E) metodi di osservazione e misura per il corso di laurea in ingegneria elettronica;

F) chimica dei materiali elettrici, disegno II, complementi di matematiche per il corso di laurea in ingegneria elettrotecnica;

G) fisica atomica, disegno II, fisica nucleare, per il corso di laurea in ingegneria nucleare;

H) tecnologia generale dei materiali, disegno II, per qualsiasi altro corso di laurea in ingegneria.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle Leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 3 giugno 1975

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 ottobre 1975
Atti di Governo, registro n. 13, foglio n. 15

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 agosto 1975, n. 501.

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa di S. Antonio di Padova, in Botrugno.

N. 501. Decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa di S. Antonio di Padova, in Botrugno (Lecce).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 ottobre 1975
Atti di Governo, registro n. 13, foglio n. 2

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 agosto 1975, n. 502.

Riconoscimento, agli effetti civili, della proroga della unione delle parrocchie della Beata Vergine Assunta e di S. Giorgio, in Pavullo nel Frignano.

N. 502. Decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Modena in data 15 dicembre 1974, relativo alla proroga, per un periodo di altri cinque anni, dell'unione « aeque principaliter » delle parrocchie della Beata Vergine Assunta, in frazione Camatta del comune di Pavullo nel Frignano (Modena), e di S. Giorgio, in frazione Monzone dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 ottobre 1975
Atti di Governo, registro n. 13, foglio n. 11

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 agosto 1975, n. 503.

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa di « Gesù morto » detta anche « Monte Calvario », in S. Michele di Ganzaria.

N. 503. Decreto del Presidente della Repubblica 28 agosto 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa di « Gesù morto » detta anche « Monte Calvario », in S. Michele di Ganzaria (Catania).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 ottobre 1975
Atti di Governo, registro n. 13, foglio n. 8

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 agosto 1975, n. 504.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia « Famiglia di Nazareth », in Parma.

N. 504. Decreto del Presidente della Repubblica 28 agosto 1975, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Parma in data 1° novembre 1973, integrato con dichiarazioni rispettivamente del 14 novembre 1973 e del 1° febbraio 1975, relativo alla erezione della parrocchia « Famiglia di Nazareth », in Parma.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 ottobre 1975
Atti di Governo, registro n. 13, foglio n. 12

DECRETO MINISTERIALE 15 luglio 1975.

Modificazioni allo statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese delle Marche, in Ancona.

IL MINISTRO PER IL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 22 giugno 1950, n. 445;

Visti il regio decreto-legge 16 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese delle Marche, ente di diritto pubblico, con sede in Ancona, approvato con decreto ministeriale 27 ottobre 1972, e le successive modificazioni;

Viste le deliberazioni adottate dall'assemblea straordinaria degli enti partecipanti al predetto istituto regionale in data 17 luglio 1973 e 20 giugno 1974, nonché le successive deliberazioni assunte dal presidente del Mediocredito medesimo in data 9 agosto 1973 e 5 luglio 1974;

Vista la deliberazione assunta dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 23 dicembre 1974;

Decreta:

Sono approvate le modificazioni agli articoli 1 e 3 dello statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese delle Marche, con sede in Ancona, secondo il testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 luglio 1975

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELL'ISTITUTO DI CREDITO PER IL FINANZIAMENTO A MEDIO TERMINE ALLE MEDIE E PICCOLE IMPRESE DELLE MARCHE, IN ANCONA.

Art. 1. — L'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle medie e piccole imprese delle Marche, più brevemente denominato « Mediocredito regionale delle Marche », costituito per iniziativa delle casse di risparmio delle Marche ai sensi della legge 22 giugno 1950, n. 445, è un ente di diritto pubblico con personalità giuridica, patrimonio ed amministrazione propri, ed è regolato dalle disposizioni del presente statuto, e, in quanto questo non disponga, dalle norme delle leggi vigenti.

Ha sede legale in Ancona ed ha durata illimitata.

Partecipano all'Istituto lo Stato, ai sensi dell'art. 11 della legge 30 luglio 1959, n. 623, le casse di risparmio delle Marche, l'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, l'Istituto di credito delle casse rurali ed artigiane, la Banca popolare della provincia di Ancona, la Banca popolare del Montefeltro e del Metauro, la Banca popolare di Sarnano, l'Istituto centrale delle banche popolari italiane, la Banca commerciale italiana, il Banco di Roma, il Credito italiano, la Banca nazionale delle comunicazioni, la Riunione adriatica di sicurtà e le Assicurazioni generali. Potranno essere ammesse a parteciparvi altre aziende esercenti il credito o l'assicurazione, con le modalità previste alla lettera *l*) dell'art. 11 del presente statuto.

Art. 3. — Il fondo di dotazione dell'Istituto, ripartito in quote di partecipazione nominative indivisibili di L. 1.000.000 è costituito:

a) dal conferimento dello Stato, di cui all'art. 11 della legge 30 luglio 1959, n. 623, originariamente pari a lire 1 miliardo 140.000.000 e successivamente, come risulta, aumentato di anno in anno per effetto dell'attribuzione ad esso conferimento della quota di utile spettantegli in applicazione dell'art. 13 della medesima legge n. 623;

b) dai conferimenti degli altri enti di che al precedente art. 1 pari a L. 2.893.000.000 (lire duemiliardiottocentonovantatremilioni).

La responsabilità dei partecipanti all'Istituto è limitata alle quote di partecipazione assunte.

Non è ammessa la cessione di quote se non a favore di altro ente partecipante, previa offerta delle quote stesse a tutti i partecipanti in proporzione delle quote sottoscritte. Tuttavia la cessione stessa non può aver luogo se non con il consenso della assemblea dei partecipanti all'Istituto.

Il fondo di dotazione potrà essere aumentato con delibera dell'assemblea straordinaria dei partecipanti.

In ogni caso di aumento del fondo di dotazione, il versamento delle quote sottoscritte dovrà essere effettuato nei modi e nei termini stabiliti con la delibera del consiglio di amministrazione.

Se un eventuale aumento del fondo di dotazione non è integralmente sottoscritto nel termine previsto dalla deliberazione del consiglio, i sottoscritti sono liberati dall'obbligo assunto, a meno che nella deliberazione non sia altrimenti disposto.

Visto, *il Ministro per il tesoro*
COLOMBO

(8927)

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1975.

Modificazione allo statuto del Mediocredito regionale del Lazio, ente di diritto pubblico con sede in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 22 giugno 1950, n. 445;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto del Mediocredito regionale del Lazio, ente di diritto pubblico con sede in Roma, approvato con decreto ministeriale 29 maggio 1953, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Viste le deliberazioni adottate in data 19 dicembre 1974 e 27 marzo 1975 dall'assemblea straordinaria degli enti partecipanti al predetto Mediocredito;

Vista la deliberazione assunta dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 27 maggio 1975;

Decreta:

E' approvata la modificazione del primo comma dell'art. 5 dello statuto del Mediocredito regionale del Lazio, ente di diritto pubblico con sede in Roma, in conformità del seguente testo:

« Il fondo di dotazione dell'Istituto è costituito:

a) dai conferimenti degli enti indicati all'art. 1, ripartiti in quote di partecipazione, nominative ed indivisibili, di L. 1.000.000 (unmilione) ciascuna; conferimenti assommati a L. 3.750.000.000 (tremiliardisettecentocinquantamilioni);

b) dal conferimento dello Stato, assommante originariamente, ai sensi dell'art. 11 della legge 30 luglio 1959, n. 623, a L. 860.000.000 (ottocentosessantamilioni) e successivamente incrementato per effetto dell'applicazione del secondo comma del presente art. 5 ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 agosto 1975

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(8929)

DECRETO MINISTERIALE 27 agosto 1975.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Cartiere Burgo, stabilimento di Romagnano Sesia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la S.p.a. Cartiere Burgo, stabilimento di Romagnano Sesia (Novara), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Cartiere Burgo, stabilimento di Romagnano Sesia (Novara).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 3 marzo 1975 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 agosto 1975

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(8935)

DECRETO MINISTERIALE 4 settembre 1975.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta S.A.R., in Caronno Pertusella.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la ditta S.A.R., con sede in Caronno Pertusella (Varese), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta S.A.R. con sede in Caronno Pertusella (Varese).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 14 aprile 1975 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 settembre 1975

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(8938)

DECRETO MINISTERIALE 5 settembre 1975.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Luigi Furga & C. S.p.a., in Canneto sull'Oglio.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la ditta Luigi Furga & C. S.p.a., con sede in Canneto sull'Oglio (Mantova), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale

per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Luigi Furga & C. S.p.a., con sede in Canneto sull'Oglio (Mantova).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° giugno 1975 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 settembre 1975

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(8937)

DECRETO MINISTERIALE 5 settembre 1975.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della società 2 R Silver Plate, in Medicina.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la società 2 R Silver Plate di Medicina (Bologna), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della società 2 R Silver Plate di Medicina (Bologna).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 20 gennaio 1975 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 settembre 1975

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(8936)

DECRETO MINISTERIALE 5 settembre 1975.

Conferma dell'autorizzazione all'esercizio di un magazzino generale per il deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere in Piacenza, Barriera Roma, alla S.p.a. Magazzini generali di Piacenza.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 10 aprile 1928, con il quale la « S.a.s. L. Rizzi D. Donelli & C. magazzini generali comunali di A. Rizzi, G. Cella, P.A. Donelli & C. » con sede in Piacenza, è stata autorizzata ad istituire ed esercitare in Piacenza, Barriera Roma, un magazzino generale per il deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere;

Vista l'istanza in data 18 novembre 1974, con la quale la « S.p.a. Magazzini generali di Piacenza », a seguito dell'intervenuta trasformazione della sopra citata società, chiede che le sia confermata l'autorizzazione di cui al precedente comma, per i locali ora costituenti il magazzino generale;

Visto l'atto in data 28 dicembre 1972, a rogito del notaio dott. Almerico Vegezzi di Piacenza, repertorio notarile, n. 14050, omologato dal tribunale di Piacenza il 24 gennaio 1973, dal quale risulta che la « S.a.s. L. Rizzi D. Donelli & C. magazzini generali comunali di A. Rizzi, G. Cella, P.A. Donelli & C. » con sede in Piacenza, si è trasformata nella « S.p.a. Magazzini generali di Piacenza », con sede in Piacenza;

Viste la relazione di perizia e la planimetria allegate allo atto di cui sopra e concernenti i locali costituenti il succitato magazzino generale;

Vista la deliberazione n. 7 del 9 gennaio 1975, con la quale la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Piacenza ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta, e ha proposto

che venga elevato l'ammontare della cauzione dovuta per l'esercizio del magazzino generale, attualmente determinata in L. 6.000.000 (seimilioni);

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione concessa alla « S.a.s. L. Rizzi D. Donelli & C. magazzini generali comunali di A. Rizzi, G. Cella, P.A. Donelli & C. » con decreto ministeriale 10 aprile 1928, per l'esercizio in Piacenza, Barriera Roma, di un magazzino generale per il deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere, è confermata, a seguito dell'intervenuta trasformazione, alla « S.p.a. Magazzini generali di Piacenza » con sede in Piacenza.

Art. 2.

L'ammontare della cauzione che la « S.p.a. Magazzini generali di Piacenza » è tenuta a prestare per l'esercizio del suddetto magazzino, è elevato da L. 6.000.000 (seimilioni) a L. 10.000.000 (diecimilioni) salve successive determinazioni.

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Piacenza è incaricata dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 settembre 1975

p. *Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
CRISTOFORI

p. *Il Ministro per le finanze*
GALLI

(8995)

DECRETO MINISTERIALE 27 settembre 1975.

Sostituzione di un membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Savona.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435 e dall'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1973 con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Savona;

Viste le dimissioni del sig. Luigi Silvano componente del comitato predetto in rappresentanza dei datori di lavoro del settore dell'agricoltura;

Vista la nota n. 7100 del 21 luglio 1975 dell'ufficio del lavoro e della massima occupazione di Savona con la quale si comunica che l'organizzazione sindacale interessata ha designato il sig. Angelo Musso Piantelli in sostituzione del sig. Luigi Silvano, dimissionario;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Angelo Musso Piantelli è nominato membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Savona in rappresentanza dei datori di lavoro del settore dell'agricoltura ed in sostituzione del sig. Luigi Silvano, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 settembre 1975

p. *Il Ministro*: DEL NERO

(8700)

DECRETO MINISTERIALE 2 ottobre 1975.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Latina.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto 24 luglio 1967, n. 136/BC, con il quale l'amministrazione provinciale di Latina ha chiesto l'inclusione nella rete delle strade provinciali della strada « Santa Maria Mater Domini » che inizia dalla strada provinciale « Minturnese » e termina alla strada provinciale « Pizzo Balordo » dell'estesa di km 1 + 187;

Visto il voto 16 luglio 1974, n. 482, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso al riguardo parere favorevole;

Ritenuto che la suddetta strada può, pertanto, essere classificata provinciale a termini dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada di cui alle premesse dell'estesa di km 1 + 187 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario) è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 ottobre 1975

p. *Il Ministro*: ARNAUD

(8833)

DECRETO MINISTERIALE 6 ottobre 1975.

Primo elenco integrativo degli esperti in materia di pianificazione territoriale da iscrivere nell'apposito albo.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 2 della legge 2 aprile 1968, n. 507;

Visto il decreto interministeriale 7 maggio 1969, con cui è stato approvato il bando del 1° concorso per titoli per la costituzione e la formazione dell'albo degli esperti in materia di pianificazione territoriale;

Visti gli atti del concorso anzi citato, da cui risultano i giudizi di idoneità da parte della commissione esaminatrice;

Visto il decreto 26 ottobre 1971 con cui sono stati iscritti all'albo i candidati idonei che hanno sollecitamente e con regolarità presentato i documenti richie-

sti dall'art. 6 del bando di concorso e per i quali si concretavano tutte le condizioni necessarie a norma di legge;

Considerato che dalla commissione sono stati, altresì, dichiarati idonei altri candidati i quali nei tempi di formazione ed approvazione del decreto 26 ottobre 1971, anzi citato non avevano perfezionato la documentazione comprovante i requisiti previsti dall'art. 6 del bando di concorso;

Vista la regolarità della documentazione presentata successivamente dagli stessi, a norma dell'art. 6 del bando di concorso;

Decreta:

Sono iscritti all'albo degli esperti in materia di pianificazione territoriale per i titoli ed i motivi di cui alle premesse i seguenti candidati:

Agnesi arch. Enrico;
Bersano arch. Giorgio;
Cabianca ing. Vincenzo;
Cellino arch. Enrico;
De Sanctis arch. Giancarlo;
Gaggero arch. Nino;
Imbesi ing. Giuseppe;
Lenti ing. Enrico;
Macchi Cassia arch. Cesare;
Maestro arch. Roberto;
Maggiora arch. Giuseppe;
Manetti arch. Sergio;
Maresca dott. Vincenzo;
Miani dott. Federico;
Perugini arch. Giuseppe;
Pitigliano dott. Fausto;
Pratesi arch. Fausto;
Putelli ing. Aldo Felice;
Redaelli arch. Giulio;
Terragni arch. Luigi Enrico.

Roma, addì 6 ottobre 1975

Il Ministro: BUCALOSSI

(8997)

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1975.

Classificazione fra le provinciali di una strada in provincia di Alessandria.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto in data 7 aprile 1972, n. 118/4968 con il quale l'amministrazione provinciale di Alessandria ha deliberato di chiedere, fra l'altro, la classificazione fra le provinciali della strada comunale « Capanne di Marcarolo-Campo Ligure » dalla strada provinciale n. 123 della Benedicta al confine con la provincia di Genova, della lunghezza di circa km 2 + 214;

Visto il voto n. 117, dell'11 marzo 1975, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha, fra l'altro, espresso parere favorevole all'anzidetta provincializzazione con la riserva che la strada di cui trattasi si immetta in altra strada provinciale;

Vista la nota in data 2 luglio 1975, n. 9838/3-3 con la quale l'amministrazione provinciale di Alessandria ha dichiarato che la strada in provincia di Genova in cui si immette l'arteria da classificare è provinciale;

Ritenuto, che la suddetta arteria « Capanne di Marcarolo-Campo Ligure » può essere, pertanto, classificata provinciale ai sensi dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada comunale « Capanne di Marcarolo-Campo Ligure » dalla strada provinciale n. 123 della Benedicta al confine con la provincia di Genova, della lunghezza di km 2 + 214 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario) è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 ottobre 1975

Il Ministro: BUCALOSSI

(8996)

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1975.

Scioglimento degli organi amministrativi della cassa rurale ed artigiana « Giuseppe Toniolo », società cooperativa a responsabilità limitata, in Genzano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Considerato che nei confronti della cassa rurale ed artigiana « Giuseppe Toniolo », società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Genzano (Roma), ricorrono gli estremi previsti dal combinato disposto degli articoli 33 del menzionato testo unico e 57, lettera *a*), del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, per lo scioglimento degli organi amministrativi dell'azienda e la sottoposizione della stessa all'amministrazione straordinaria di che al titolo VII, capo II, del medesimo regio decreto-legge numero 375/1936;

Sulla proposta della Banca d'Italia;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi d'urgenza;

Decreta:

Gli organi amministrativi della cassa rurale ed artigiana « Giuseppe Toniolo », società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Genzano (Roma), sono sciolti in applicazione del combinato disposto degli articoli 33 del testo unico approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con legge 4 agosto 1955, n. 707, e 57, lettera *a*), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 ottobre 1975

Il Ministro: COLOMBO

(9077)

DECRETO MINISTERIALE 11 ottobre 1975.

Modificazioni al decreto ministeriale 10 maggio 1973 relativo alla iscrizione di cinque varietà di barbabietola da zucchero nei registri delle varietà.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 10 maggio 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 158 del 22 giugno 1973, con il quale sono state iscritte, nei registri delle varietà, tenuti dall'istituto conservatore dei registri di varietà dei prodotti sementieri, cinque varietà di barbabietola da zucchero;

Considerato che, tra le barbabietole da zucchero iscritte con il predetto decreto ministeriale, figurano, rispettivamente al n. 1) e al n. 2) dell'articolo unico, le varietà « Cesena Autapolimono » e « Cesena Dimono » il cui responsabile della conservazione in purezza è la Alba S.p.a. di Padova;

Viste le domande in data 16 settembre 1975, con le quali la società stessa ha chiesto la variazione della denominazione delle predette varietà di barbabietola da zucchero;

Ritenuta l'opportunità di modificare, in conseguenza, il citato decreto ministeriale 10 maggio 1973;

Decreta:

I nomi delle varietà di barbabietola da zucchero, di cui ai numeri 1) e 2) dell'articolo unico del decreto ministeriale 10 maggio 1973, vengono rispettivamente modificate da « Cesena Autapolimono » in « Autapoli Mono » e da « Cesena Dimono » in « Dimono ».

Roma, addì 11 ottobre 1975

Il Ministro: MARCORA

(9043)

DECRETO MINISTERIALE 11 ottobre 1975.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dello stabilimento di Filottrano della S.p.a. Mac Queen, attualmente condotto in locazione dalla S.p.a. Confezioni di Filottrano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 15 maggio 1975 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Mac Queen, con sede in Milano, stabilimenti di Pomezia (Roma) e di Filottrano (Ancona) con effetto dal 2 gennaio 1975;

Considerato che la S.p.a. Confezioni di Filottrano, con sede legale in Filottrano (Ancona) conduce in locazione lo stabilimento di Filottrano della S.p.a. Mac Queen ed ha assunto le maestranze dello stabilimento stesso;

Rilevata la permanenza della causa d'intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Ancona;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dello stabilimento di Filottrano della S.p.a. Mac Queen, attualmente condotto in locazione dalla S.p.a. Confezioni di Filottrano con sede in Filottrano (Ancona), è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 ottobre 1975

p. *Il Ministro*: DEL NERO

(8940)

DECRETO MINISTERIALE 13 ottobre 1975.

Conferimento di incarico per la sostituzione del direttore generale dell'Ente di sviluppo in Puglia e Lucania in caso di assenza e di impedimento.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 67, sull'applicazione della legge «stralcio » a territori della Puglia, Lucania e Molise e sull'istituzione di una sezione di riforma fondiaria presso l'Ente per l'irrigazione in Puglia e Lucania;

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 901, concernente delega al Governo per l'organizzazione degli enti di sviluppo e norme relative alla loro attività;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1966, n. 257, relativo all'organizzazione degli enti di sviluppo;

Vista la legge 2 febbraio 1970, n. 20, con la quale, tra l'altro, è stato istituito l'Ente regionale di sviluppo per il Molise, con sede in Campobasso;

Visto l'art. 3, ultimo comma, del decreto ministeriale 5 marzo 1970, con il quale in sede di attuazione della menzionata legge 2 febbraio 1970, n. 20, la denominazione dell'Ente di sviluppo in Puglia, Lucania e Molise è stata sostituita con quella di « Ente di sviluppo in Puglia e Lucania »;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, sul trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di agricoltura e foreste che, all'art. 2, ultimo comma, testualmente stabilisce: « fino a quando non sarà provveduto al riordinamento con legge dello Stato degli enti pubblici, compresi quelli di sviluppo a carattere nazionale o pluriregionale, operanti nelle materie di cui al presente decreto, resta ferma la competenza degli organi dello Stato in ordine agli Enti medesimi »;

Vista la nota in data 17 settembre 1975, n. 36679, con la quale l'Ente di sviluppo in Puglia e Lucania ha chiesto che, a norma dell'art. 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 67, il direttore amministrativo dell'Ente stesso, dott. Antonio Bello, venga incaricato di sostituire il direttore generale dott. Girolamo Cappiello in caso di assenza o di impedimeno di quest'ultimo;

Ritenuta l'opportunità, al fine di evitare il verificarsi di possibili rallentamenti nell'espletamento di compiti d'istituto, d'incaricare il dott. Antonio Bello di sostituire il direttore generale in caso di assenza o di impedimento;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1951, n. 67, il dott. Antonio Bello, direttore amministrativo dell'Ente di sviluppo in Puglia e Lucania, è incaricato di sostituire il direttore generale dell'Ente stesso in caso di assenza o di impedimento.

Roma, addì 13 ottobre 1975

Il Ministro: MARCORA

(9042)

DECRETO MINISTERIALE 13 ottobre 1975.

Modificazione al decreto ministeriale 3 ottobre 1974, relativo al rilascio delle autorizzazioni a recarsi all'estero per le imbarcazioni e navi da diporto.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 10 della legge 11 febbraio 1971, n. 50;

Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616;

Visto il regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1? novembre 1972, n. 1154;

Visto il decreto ministeriale 3 ottobre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 25 ottobre 1974;

Decreta:

L'art. 3 del decreto ministeriale 3 ottobre 1974 è sostituito dal seguente:

« Le imbarcazioni abilitate a navigare entro 3 miglia dalla costa possono essere autorizzate dall'ufficio di iscrizione o dall'ufficio dell'ultimo approdo italiano se si tratta d'imbarcazioni non iscritte, a recarsi all'estero, a condizione che non si allontanino più di 3 miglia dalla costa. Detta autorizzazione viene rilasciata in via eccezionale e per ogni singolo viaggio.

L'ufficio che rilascia l'autorizzazione, oltre a verificare i requisiti richiesti dal regolamento di sicurezza citato nelle premesse, stabilirà le eventuali ulteriori condizioni necessarie per garantire la sicurezza delle persone imbarcate, con particolare riguardo ai mezzi di salvataggio. Fermo restando il disposto di cui all'art. 1, le verifiche e gli accertamenti di cui al precedente comma, possono essere effettuati anche da una autorità marittima o della navigazione interna diversa da quella d'iscrizione.

Alle imbarcazioni di cui al primo comma del presente articolo, iscritte o stazionanti presso i compartimenti marittimi di Imperia, Trieste, Monfalcone, Olbia e presso gli uffici della motorizzazione di Imperia, Trieste e Sassari, l'autorizzazione per recarsi all'estero può essere rilasciata per la durata di sei mesi, limitatamente alla navigazione verso la Francia per quelle di Imperia, verso la Jugoslavia per quelle di Trieste e Monfalcone e verso la Corsica per quelle di Olbia e Sassari ».

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 ottobre 1975

Il Ministro per la marina mercantile
GIOIA

Il Ministro per i trasporti
MARTINELLI

(8989)

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1975.

Adeguamento delle pensioni a carico del fondo di previdenza per il personale dipendente dall'ENEL e dalle aziende elettriche private.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 11 della legge 25 novembre 1971, n. 1079, contenente le norme per l'adeguamento delle pensioni a carico del fondo di previdenza per il personale dipendente dall'ENEL e dalle aziende elettriche private;

Constatato che, secondo il disposto dell'art. 11 della legge 25 novembre 1971, n. 1079, le retribuzioni soggette a contributo hanno registrato nel complesso, fino alla data del 1° maggio 1975, variazioni in aumento di carattere generale e collettivo in misura pari al 7,11 per cento rispetto a quelle prese a base per la determinazione dell'ultima variazione delle pensioni della categoria di cui trattasi, disposte con il decreto ministeriale 9 maggio 1975, nella misura del 7,60 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 1975;

Considerato che, a norma del citato art. 11 della legge 25 novembre 1971, n. 1079, occorre disporre nella corrispondente misura percentuale l'aumento delle pensioni poste a carico del predetto fondo, sull'intero loro ammontare, con decorrenza 1° luglio 1975;

Considerata la necessità di graduare tale aumento in relazione alle diverse decorrenze delle pensioni di cui trattasi;

Considerato che la situazione economico-finanziaria del fondo consente di procedere all'aumento delle pensioni, ai sensi delle disposizioni suddette;

Visto il parere espresso al riguardo, in data 31 luglio 1975, dal comitato amministratore del fondo, di cui all'art. 5 della legge 31 marzo 1956, n. 293, nel testo sostituito dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1965, n. 144;

Decreta:

Le pensioni poste a carico del fondo di previdenza per il personale dipendente dall'ENEL e dalle aziende elettriche private, in corso di godimento alla data del 1° luglio 1975, sono aumentate, a decorrere dalla stessa data e per l'intero loro ammontare, della percentuale indicata a fianco di ciascuna decorrenza, secondo la tabella allegata al presente decreto.

Per le pensioni con decorrenza posteriore al 1° luglio 1975, l'aumento di cui al comma precedente si applica con effetto dalla data di decorrenza delle pensioni stesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 ottobre 1975

p. *Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
DEL NERO

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

TABELLA RECANTE LE PERCENTUALI D'AUMENTO DELLE PENSIONI A CARICO DEL FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DIPENDENTE DALL'ENEL E DALLE AZIENDE ELETTRICHE PRIVATE.

Decorrenza delle pensioni 1975	Percentuale d'aumento
sino febbraio	7,11
1° marzo	6,27
1° aprile	5,44
1° maggio	4,63
1° giugno	3,43
1° luglio	2,26
1° agosto	1,11
1° settembre	0,74
1° ottobre	0,37

Visto, p. *Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
DEL NERO

(9143)

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1975.

Modificazione al decreto ministeriale 27 ottobre 1971 concernente le modalità per l'adulterazione degli oli da gas per riscaldamento nonchè norme per l'applicazione del beneficio fiscale.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 1, ultimo comma, del decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 luglio 1966, n. 608;

Vista la legge 23 gennaio 1970, n. 9;

Visto il decreto ministeriale 27 ottobre 1971, concernente le modalità per l'adulterazione degli oli da gas da usare direttamente come combustibili per il riscaldamento dei locali e per gli altri usi consentiti dalla legge 23 gennaio 1970, n. 9, nonchè norme per l'applicazione del predetto beneficio fiscale;

Visti i successivi decreti ministeriali 10 agosto 1972, 28 gennaio 1975 e 26 luglio 1975, contenenti modifiche del predetto decreto ministeriale 27 ottobre 1971;

Decreta:

Articolo unico

Il secondo comma dell'art. 12 del decreto ministeriale 27 ottobre 1971 è sostituito dal seguente:

« E' vietato il trasferimento degli oli da gas adulterati da un deposito libero ad altro deposito libero di prodotti petroliferi ».

Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 ottobre 1975

Il Ministro: VISENTINI

(9123)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 17 ottobre 1975.

Proroga della gestione commissariale del comune di Atripalda.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 21 luglio 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 208 del 6 agosto successivo, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Atripalda e la nomina di un commissario straordinario per la provvisoria amministrazione dell'ente nella persona del dott. Raffaele Sbrescia.

Attesa la prossima scadenza del periodo prescritto dall'articolo 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato dall'art. 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, appare necessario per il buon andamento della civica azienda che l'amministrazione straordinaria venga prorogata.

Il commissario straordinario, infatti, ha imposto un vasto programma di lavoro, atteso che negli ultimi 12 anni, a causa della instabilità politica delle varie amministrazioni succedutesi nel tempo e del conseguente reiterato alternarsi di gestioni ordinarie e straordinarie, molti problemi sono rimasti insoluti, quali ad esempio quello della pianificazione urbanistica e della ristrutturazione degli uffici amministrativi.

Si è pertanto provveduto, onde evitare altri possibili pregiudizi agli interessi dell'ente, con decreto prefettizio di pari data a prorogare, ai sensi ed ai termini del richiamato art. 323 del testo unico n. 148, art. 103 del regio decreto n. 2839 e art. 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, la predetta gestione commissariale.

Avellino, addì 17 ottobre 1975

Il prefetto: BARILE

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 21 luglio 1975 con il quale è stato sciolto il consiglio comunale di Atripalda e nominato commissario straordinario per la provvisoria amministrazione dell'ente il dott. Raffaele Sbrescia;

Rilevato che, venendo a scadere il termine stabilito dal primo comma dell'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, si rende necessario prorogare la gestione commissariale allo scopo di consentire al commissario straordinario di portare a termine la risoluzione di problemi importanti ed indifferibili per la vita del comune;

Vista l'allegata relazione illustrativa;

Visti gli articoli 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, e successive modificazioni, e 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570;

Decreta:

La gestione straordinaria del comune di Atripalda, affidata al dott. Raffaele Sbrescia con decreto del Presidente della Repubblica in data 21 luglio 1975, è prorogata a termini di legge fino all'insediamento degli organi ordinari.

Restano confermati i poteri conferiti al predetto commissario con il decreto presidenziale in data 24 luglio 1975.

Avellino, addì 17 ottobre 1975

Il prefetto: BARILE

(9045)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 18 ottobre 1975:

Cerasi Luigi, notaio residente nel comune di Monopoli, distretto notarile di Bari, è trasferito nel comune di Roma.

Ritondale Roberto, notaio residente nel comune di San Ferdinando di Puglia, distretto notarile di Foggia, è trasferito nel comune di Foggia.

Pepe Antonio, notaio residente nel comune di Montemilone, distretto notarile di Melfi, è trasferito nel comune di San Severo, distretto notarile di Foggia.

Stori Giulio, notaio residente nel comune di Laurino, distretto notarile di Salerno, è trasferito nel comune di Canneto sull'Oglio, distretto notarile di Mantova.

(9003)

MINISTERO DEL TESORO

Ottava estrazione per l'assegnazione dei premi ai buoni del Tesoro novennali 5% di scadenza 1° gennaio 1977

Si rende noto che il giorno 1° dicembre 1975, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo l'ottava estrazione per l'assegnazione di un premio di L. 10.000.000, di quattro di L. 5.000.000 e di venti di L. 1.000.000 a ciascuna delle cinquantaquattro serie (dalla 1ª/1977 alla 54ª/1977) dei buoni del Tesoro novennali 5%, di scadenza 1° gennaio 1977, emessi in base alla legge 29 aprile 1967, n. 230, al decreto-legge 30 ottobre 1967, n. 967 ed ai decreti ministeriali 13 novembre 1967 e 9 maggio 1968.

Le operazioni preliminari di ricognizione, contazione e imbussolamento delle schede destinate all'estrazione di cui sopra, da effettuare a norma del decreto ministeriale 25 settembre 1931, avranno luogo il giorno 29 novembre, alle ore 10, nella sala sopra citata, aperta al pubblico.

(9004)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 201

Corso dei cambi del 23 ottobre 1975 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	674,20	674,20	674,81	674,20	674,35	674,18	674,25	674,20	674,20	674,20
Dollaro canadese	657,40	657,40	656,75	657,40	657,59	657,36	657,60	657,40	657,40	657,40
Franco svizzero	255,92	255,92	256,10	255,92	255,93	255,90	256,03	255,92	255,92	255,90
Corona danese	113,39	113,39	113,25	113,39	113,26	113,40	113,20	113,39	113,39	113,35
Corona norvegese	123,55	123,55	123,60	123,55	123,39	123,50	123,49	123,55	123,55	123,50
Corona svedese	154,89	154,89	154,90	154,89	154,88	154,90	154,95	154,89	154,89	154,85
Fiorino olandese	256,61	256,61	256,40	256,61	256,45	256,60	256,57	256,61	256,61	256,60
Franco belga	17,475	17,475	17,46	17,475	17,474	17,45	17,485	17,475	17,475	17,45
Franco francese	154,51	154,51	154,75	154,51	154,50	154,50	154,78	154,51	154,51	154,50
Lira sterlina	1401 —	1401 —	1401,75	1401 —	1400,96	1401,05	1401,25	1401 —	1401 —	1401 —
Marco germanico	263,71	263,71	263,79	263,71	263,67	263,70	263,85	263,71	263,71	263,70
Scellino austriaco	37,2285	37,2285	37,21	37,2285	37,221	37,20	37,23	37,2285	37,2285	37,20
Escudo portoghese	25,46	25,46	25,48	25,46	25,39	25,45	25,48	25,46	25,46	25,45
Peseta spagnola	11,437	11,437	11,4350	11,437	11,414	11,40	11,45	11,437	11,437	11,40
Yen giapponese	2,235	2,235	2,24	2,235	2,234	2,22	2,2352	2,2350	2,2350	2.23

Media dei titoli del 23 ottobre 1975

Titolo	Quotazione
Rendita 5% 1935	96,625
Redimibile 3,50% 1934	100,075
» 3,50% (Ricostruzione)	91,875
» 5% (Ricostruzione)	96,125
» 5% (Riforma fondiaria)	93,225
» 5% (Città di Trieste)	92,425
» 5% (Beni esteri)	91,650
» 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	82,175
» 5,50% » » 1968-83	81,700
» 5,50% » » 1969-84	80,700
» 6% » » 1970-85	85,575
» 6% » » 1971-86	86,675
» 6% » » 1972-87	82,850

Titolo	Quotazione
Certificati di credito del Tesoro 5% 1976	100,35
» » » 5,50% 1976	100,75
» » » 5% 1977	99,90
» » » 5,50% 1977	100,50
» » » 5,50% 1978	99,90
» » » 5,50% 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5% (scadenza 1° gennaio 1977)	96,150
» 5% (» 1° aprile 1978)	91,300
» 5,50% (scad. 1° gennaio 1979)	89,900
» 5,50% (» 1° gennaio 1980)	86,200
» 5,50% (» 1° aprile 1982)	83,725
» poliennali 7% (scad. 1° aprile 1978)	96,500
» » 9% (» 1° aprile 1979)	98,875

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 23 ottobre 1975

Valuta	Cambio
Dollaro USA	674,225
Dollaro canadese	657,45
Franco svizzero	255,975
Corona danese	113,295
Corona norvegese	123,52
Corona svedese	154,92
Fiorino olandese	256,59
Franco belga	17,48
Franco francese	154,645
Lira sterlina	1401,125
Marco germanico	263,78
Scellino austriaco	37,229
Escudo portoghese	25,47
Peseta spagnola	11,443
Yen giapponese	2,235

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di quarantacinque società cooperative

Con decreto ministeriale 15 settembre 1975 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) società cooperativa edilizia Chiara, in Roma, costituita per rogito Maggiore in data 31 ottobre 1961, rep. 38763, reg. soc. 2250;
2) società cooperativa edilizia Sabatina nuova, in Roma, costituita per rogito Intersimone in data 21 dicembre 1956, rep. 28278, reg. soc. 260;
3) società cooperativa edilizia Valchiria VII, in Roma, costituita per rogito Tuccari in data 20 settembre 1963, rep. 486230, reg. soc. 2920;
4) società cooperativa produzione e lavoro tra esercenti latterie Romane - CELAT, in Roma, costituita per rogito Sales in data 11 marzo 1960, rep. 70817, reg. soc. 1318;
5) società cooperativa edilizia Frieda, in Roma, costituita per rogito Riboldi in data 28 maggio 1960, rep. 55812, reg. soc. 1042;
6) società cooperativa edilizia Postera, in Roma, costituita per rogito Marini in data 20 gennaio 1955, rep. 27602/11410;
7) società cooperativa edilizia Nuova frontiera, in Roma, costituita per rogito Misurale in data 14 gennaio 1965, rep. 210390, reg. soc. 396;
8) società cooperativa edilizia Primogenita, in Roma, costituita per rogito Pierantoni in data 11 febbraio 1952, rep. 69164, reg. soc. 367;
9) società cooperativa edilizia I Castori, in Roma, costituita per rogito Misurale in data 31 dicembre 1956, rep. 103176, reg. soc. 430;
10) società cooperativa edilizia Rosanna, in Roma, costituita per rogito De Angelis in data 23 settembre 1964, rep. 588985, reg. soc. 3686;
11) società cooperativa edilizia La Fedelissima 85, in Roma, costituita per rogito Panvini Rosati in data 2 dicembre 1963, rep. 62276, reg. soc. 3658;
12) società cooperativa edilizia Cilicia, in Roma, costituita per rogito Colozza in data 14 ottobre 1963, rep. 21412, reg. soc. 3183/3181;
13) società cooperativa edilizia Ramo d'oro, in Roma, costituita per rogito D'Andrea in data 27 febbraio 1958, rep. 51569, reg. soc. 463;
14) società cooperativa edilizia Abasole, in Roma, costituita per rogito Nannarone in data 3 marzo 1964, rep. 7701, reg. soc. 2097;
15) società cooperativa edilizia Air France, in Roma, costituita per rogito Gazzilli in data 6 dicembre 1963, rep. 29736, reg. soc. 134;
16) società cooperativa edilizia Loifata, in Roma, costituita per rogito Cinotti in data 9 gennaio 1964, rep. 120, reg. soc. 507;
17) società cooperativa edilizia Socialitas, in Roma, costituita per rogito Dragonetti in data 22 ottobre 1954, rep. 21135, reg. soc. 3289;
18) società cooperativa edilizia Domun Ina n. 6, in Roma, costituita per rogito Fallace in data 21 gennaio 1964, rep. 113858, reg. soc. 1101;
19) società cooperativa edilizia Del Sole, in Roma, costituita per rogito Napoleone in data 4 dicembre 1963, rep. 12040, reg. soc. 3578;
20) società cooperativa edilizia Lorifelix, in Roma, costituita per rogito Mammucari in data 2 marzo 1964, rep. 41602, reg. soc. 1516;
21) società cooperativa edilizia A.C.L.I. Mirari, in Roma Ostia Lido, costituita per rogito Fallace in data 13 marzo 1964, rep. 114807, reg. soc. 1531;
22) società cooperativa edilizia Fulgor, in Roma, costituita per rogito Migliori in data 21 agosto 1964, rep. 764460, reg. soc. 3471;
23) società cooperativa edilizia Rinnovamento edilizio 29, in Roma, costituita per rogito Pampersi in data 26 maggio 1964, rep. 53465, reg. soc. 2738;
24) società cooperativa edilizia Costantino, in Roma, costituita per rogito Fallace in data 18 ottobre 1963, rep. 112488, reg. soc. 2892;
25) società cooperativa edilizia Paradiso San Gabriele, in Roma, costituita per rogito Papa in data 28 novembre 1961, rep. 17097, reg. soc. 2623;
26) società cooperativa edilizia Sirto, in Roma, costituita per rogito Armati in data 18 giugno 1954, rep. 9172, reg. soc. 2663;
27) società cooperativa edilizia Selenia 64, in Roma, costituita per rogito Salciarini in data 16 gennaio 1964, rep. 97446, reg. soc. 1509;
28) società cooperativa edilizia Isabella d'Altavilla, in Roma, costituita per rogito Buoncristiano in data 6 marzo 1964, rep. 17369, reg. soc. 1239;
29) società cooperativa edilizia Acqua e luce tra dipendenti dell'A.C.E.A., in Roma, costituita per rogito Misurale in data 29 luglio 1955, rep. 73168, reg. soc. 1956;
30) società cooperativa edilizia Vega, in Roma, costituita per rogito Antonelli in data 26 gennaio 1962, rep. 60052, reg. soc. 385;
31) società cooperativa edilizia Epomea, in Roma, costituita per rogito Dragonetti in data 6 dicembre 1954, rep. 21519, reg. soc. 119;
32) società cooperativa edilizia La Primavera di Grottaferrata, in Grottaferrata (Roma), costituita per rogito Badia in data 24 gennaio 1965, rep. 20009, reg. soc. 763;
33) società cooperativa edilizia Rododendro, in L'Aquila, costituita per rogito Trecco in data 27 giugno 1964, rep. 35631, reg. soc. 897;
34) società cooperativa produzione e lavoro Tommaso da Celano, in Celano (L'Aquila), costituita per rogito Pannunzio in data 12 maggio 1962, rep. 3324, reg. soc. 604;
35) società cooperativa edilizia agricola S. Elia dell'Aquila, in S. Elia dell'Aquila (L'Aquila), costituita per rogito De Sanctis in data 24 novembre 1962, rep. 36638, reg. soc. 833;
36) società cooperativa edilizia Peligna, in Sulmona (L'Aquila), costituita per rogito Pettinelli in data 18 aprile 1953, rep. 4132, reg. soc. 264;
37) società cooperativa edilizia Amicizia, in Sulmona (L'Aquila), costituita per rogito Pettinelli in data 21 ottobre 1957, rep. 7066, reg. soc. 316;
38) società cooperativa edilizia La Pineta, in Tagliacozzo (L'Aquila), costituita per rogito Rumor in data 10 ottobre 1963, rep. 961, reg. soc. 645;
39) società cooperativa Monte Midia, in Tagliacozzo (L'Aquila), costituita per rogito Stornelli in data 26 luglio 1954, rep. 4070, reg. soc. 475;
40) società cooperativa produzione e lavoro La Ricostruente, in Pescopennataro (Isernia), costituita per rogito Gamberale in data 22 aprile 1946, rep. 3741, reg. soc. 66;
41) società cooperativa edilizia La Rete, in Termoli (Campobasso), costituita per rogito Macchiagodena in data 11 aprile 1964, rep. 4532, reg. soc. 231;
42) società cooperativa edilizia Patrizia, in Termoli (Campobasso), costituita per rogito Macchiagodena in data 26 febbraio 1964, rep. 4334, reg. soc. 246;
43) società cooperativa edilizia Anita, in Termoli (Campobasso), costituita per rogito Macchiagodena in data 25 marzo 1963, rep. 3129, reg. soc. 206;
44) società cooperativa edilizia Borgo Verde, in Termoli (Campobasso), costituita per rogito Macchiagodena in data 10 luglio 1963, rep. 3470, reg. soc. 217;
45) società cooperativa edilizia Divina Quies, in Giulianova Lido (Teramo), costituita per rogito Bracone in data 8 gennaio 1957, rep. 14038, reg. soc. 724.

(8853)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di storia contemporanea presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Firenze

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Firenze è vacante la cattedra di storia contemporanea, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(9047)

MINISTERO DELLE FINANZE

Importo di base per il calcolo dei prelievi applicabili, dal 14 dicembre 1973 al 31 luglio 1975, all'importazione dai Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 1009/67/CEE e del successivo regolamento (CEE) n. 3330/74 (settore zucchero), a norma del regolamento (CEE) n. 3372/73, modificato da ultimo dal regolamento n. 1659/75 e dei regolamenti (CEE) n. 1693/75, n. 1701/75, n. 1711/75, n. 1753/75, n. 1764/75, numero 1781/75, n. 1795/75, n. 1825/75, n. 1831/75, n. 1845/75, n. 1872/75, n. 1887/75, n. 1944/75 e n. 1951/75.

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo di base in lire (1)			
			dal 14-12-73 al 30-6-75	1°-7-75	2-7-75	3-7-75
17.02		Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati:				
	17.02-300	C. zucchero d'acero e sciroppo di zucchero d'acero (2) . .	zero	57,08	43,02	68,05
	17.02-401 17.02-403 17.02-405 17.02-406 17.02-407	D. altri zuccheri e sciroppi	zero	57,08	43,02	68,05
	17.02-500	E. succedanei del miele, anche misti con miele naturale . .	zero	57,08	43,02	68,05
	17.02-601 17.02-605	F. zuccheri e melassi, caramellati	zero	57,08	43,02	68,05
17.05		Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione:				
	17.05-801 17.05-803 17.05-805	C. altri	zero	57,08	43,02	68,05

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo di base in lire (1)			
			dal 4-7-75 all'8-7-75	9-7-75	10-7-75	11-7-75
17.02		Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati:				
	17.02-300	C. zucchero d'acero e sciroppo di zucchero d'acero (2) . .	81,84	74,90	47,31	36,25
	17.02-401 17.02-403 17.02-405 17.02-406 17.02-407	D. altri zuccheri e sciroppi	81,84	74,90	47,31	36,25
	17.02-500	E. succedanei del miele, anche misti con miele naturale . .	81,84	74,90	47,31	36,25
	17.02-601 17.02-605	F. zuccheri e melassi, caramellati	81,84	74,90	47,31	36,25
17.05		Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione:				
	17.05-801 17.05-803 17.05-805	C. altri	81,84	74,90	47,31	36,25

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo di base in lire (1)			
			dal 12-7-75 al 15-7-75	16-7-75	17-7-75	dal 18-7-75 al 22-7-75
17.02		Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati:				
	17.02-300	C. zucchero d'acero e sciroppo di zucchero d'acero (2) . .	19,71	40,45	49,19	28,02
	17.02-401 17.02-403 17.02-405 17.02-406 17.02-407	D. altri zuccheri e sciroppi	19,71	40,45	49,19	28,02
	17.02-500	E. succedanei del miele, anche misti con miele naturale . .	19,71	40,45	49,19	28,02
	17.02-601 17.02-605	F. zuccheri e melassi, caramellati	19,71	40,45	49,19	28,02
17.05		Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione:				
	17.05-801 17.05-803 17.05-805	C. altri	19,71	40,45	49,19	28,02

Numero della tariffa	Statistica codice	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo di base in lire (1)			
			23-7-75	dal 24-7-75 al 28-7-75	29-7-75	dal 30-7-75 al 31-7-75
17.02		Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati:				
	17.02-300	C. zucchero d'acero e sciroppo di zucchero d'acero (2) . .	21,00	16,97	9,77	zero
	17.02-401 17.02-403 17.02-405 17.02-406 17.02-407	D. altri zuccheri e sciroppi	21,00	16,97	9,77	zero
	17.02-500	E. succedanei del miele, anche misti con miele naturale . .	21,00	16,97	9,77	zero
	17.02-601 17.02-605	F. zuccheri e melassi, caramellati	21,00	16,97	9,77	zero
17.05		Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione:				
	17.05-801 17.05-803 17.05-805	C. altri	21,00	16,97	9,77	zero

(1) Il prelievo per 100 chilogrammi di prodotto è calcolato moltiplicando il tenore di saccarosio del prodotto, compreso il tenore di altri zuccheri calcolati in saccarosio, per l'importo di base.

Il tenore di saccarosio, compreso il tenore di altri zuccheri calcolati in saccarosio, per 100 chilogrammi di prodotto è determinato mediante analisi da parte del laboratorio chimico centrale delle dogane conformemente all'art. 7 del regolamento (CEE) n. 837/68, modificato dal regolamento (CEE) n. 878/69.

(2) L'ammontare del prelievo non può superare l'ammontare risultante dall'applicazione sul valore in dogana della merce determinato ai sensi delle vigenti disposizioni, del dazio consolidato in sede G.A.T.T. (20 %).

(8812)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi speciali applicabili, dal 24 gennaio 1975 al 12 marzo 1975, all'esportazione verso Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1009/67/CEE (settore zucchero), a norma dei regolamenti (CEE) n. 168/75, n. 188/75, n. 199/75, n. 209/75, n. 215/75, n. 264/75, n. 273/75, n. 283/75, n. 290/75, n. 305/75, n. 318/75, n. 336/75, n. 365/75, n. 379/75, n. 386/75, n. 395/75, n. 405/75, n. 422/75, n. 437/75, n. 442/75, n. 451/75, n. 459/75, n. 495/75, n. 526/75, n. 550/75, n. 568/75, n. 607/75, n. 618/75 e n. 625/75.

(in lire italiane per 100 kg)

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievo speciale					
		24-1-75	dal 25-1-75 al 27-1-75	28-1-75	29-1-75	dal 30-1-75 al 31-1-75	dal 1°-2-75 al 3-2-75
17.01	Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido:						
	A. denaturati:						
	I. zuccheri bianchi	42.483,00	42.483,00	42.483,00	43.732,50	42.483,00	42.483,00
	II. zuccheri greggi (1)	31.237,50	33.320,00	35.402,50	37.068,50	34.153,00	32.903,50
	B. non denaturati:						
	I. zuccheri bianchi	42.483,00	42.483,00	42.483,00	43.732,50	42.483,00	42.483,00
	ex II. zuccheri greggi, esclusi gli zuccheri canditi (1)	31.237,50	33.320,00	35.402,50	37.068,50	34.153,00	32.903,50

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievo speciale					
		4-2-75	5-2-75	6-2-75	7-2-75	dall'8-2-75 all'11-2-75	dal 12-2-75 al 13-2-75
17.01	Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido:						
	A. denaturati:						
	I. zuccheri bianchi	41.650,00	40.400,50	37.485,00	37.485,00	38.318,00	39.567,50
	II. zuccheri greggi (1)	30.821,00	28.738,50	28.738,50	29.155,00	32.070,50	33.320,00
	B. non denaturati:						
	I. zuccheri bianchi	41.650,00	40.400,50	37.485,00	37.485,00	38.318,00	39.567,50
	ex II. zuccheri greggi, esclusi gli zuccheri canditi (1)	30.821,00	28.738,50	28.738,50	29.155,00	32.070,50	33.320,00

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievo speciale					
		14-2-75	dal 15-2-75 al 17-2-75	18-2-75	19-2-75	20-2-75	21-2-75
17.01	Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido:						
	A. denaturati:						
	I. zuccheri bianchi	38.734,50	38.734,50	38.734,50	38.318,00	38.734,50	38.318,00
	II. zuccheri greggi (1)	32.487,00	33.320,00	32.487,00	32.487,00	33.320,00	31.237,50
	B. non denaturati:						
	I. zuccheri bianchi	38.734,50	38.734,50	38.734,50	38.318,00	38.734,50	38.318,00
	ex II. zuccheri greggi, esclusi gli zuccheri canditi (1)	32.487,00	33.320,00	32.487,00	32.487,00	33.320,00	31.237,50

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievo speciale					
		dal 22-2-75 al 24-2-75	25-2-75	26-2-75	27-2-75	28-2-75	dal 1°-3-75 al 2-3-75
17.01	Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido:						
	A. denaturati:						
	I. zuccheri bianchi	38.318,00	35.402,50	31.237,50	30.404,50	30.404,50	26.239,50
	II. zuccheri greggi (1)	30.404,50	28.322,00	24.990,00	23.740,50	22.907,50	19.992,00
	B. non denaturati:						
	I. zuccheri bianchi	38.318,00	35.402,50	31.237,50	30.404,50	30.404,50	26.239,50
	ex II. zuccheri greggi, esclusi gli zuccheri canditi (1)	30.404,50	28.322,00	24.990,00	23.740,50	22.907,50	19.992,00

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievo speciale					
		3-3-75	dal 4-3-75 al 5-3-75	dal 6-3-75 al 7-3-75	dall'8-3-75 al 10-3-75	11-3-75	12-3-75
17.01	Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido:						
	A. denaturati:						
	I. zuccheri bianchi	26.995,50	26.995,50	22.710,50	23.567,50	23.567,50	21.853,50
	II. zuccheri greggi (1)	20.568,00	21.425,00	19.282,50	20.568,00	19.282,50	18.425,50
	B. non denaturati:						
	I. zuccheri bianchi	26.995,50	26.995,50	22.710,50	23.567,50	23.567,50	21.853,50
	ex II. zuccheri greggi, esclusi gli zuccheri canditi (1)	20.568,00	21.425,00	19.282,50	20.568,00	19.282,50	18.425,50

(1) Il prelievo relativo allo zucchero greggio è applicabile allo zucchero greggio della qualità tipo, cioè allo zucchero greggio con rendimento del 92 %.

Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal rendimento della qualità tipo, il prelievo da riscuotere è calcolato moltiplicando il prelievo relativo allo zucchero greggio della qualità tipo per un coefficiente correttore.

Detto coefficiente correttore si ottiene dividendo per 92 la percentuale di resa dello zucchero greggio esportato. Il rendimento dello zucchero greggio esportato è determinato mediante analisi da parte del laboratorio chimico centrale delle dogane, conformemente all'art. 1 del regolamento (CEE) n. 431/68.

(8810)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario straordinario e dei membri del comitato di sorveglianza della cassa rurale ed artigiana « Giuseppe Toniolo », società cooperativa a responsabilità limitata, in Genzano.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro del 10 ottobre 1975, che dispone lo scioglimento degli organi amministrativi della cassa rurale ed artigiana « Giuseppe Toniolo », società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Genzano (Roma), e la sua sottoposizione all'amministrazione straordinaria secondo le norme di cui al titolo VII, capo II, del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375;

Dispone:

Il dott. Aldo Pasqualini, nato a Roma il 12 settembre 1913, è nominato commissario straordinario ed i signori avv. Caro Capriolo, nato a Napoli il 29 novembre 1933, dott. Gianfranco Imperatori, nato a Roma il 23 luglio 1936, dott. Tito Rocchi, nato a Roma il 7 maggio 1922, sono nominati membri del comitato di sorveglianza della cassa rurale ed artigiana « Giuseppe Toniolo », società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Genzano (Roma), in amministrazione straordinaria, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme sull'amministrazione straordinaria indicate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 ottobre 1975

Il Governatore: BAFFI

(9078)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Concorsi a borse di studio e di ricerca

Nel Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche, parte III, n. 6, del 15 settembre 1975, sono stati pubblicati i seguenti bandi di concorso:

(*Bando n.* 201.1.59)

Bando di concorso a sei borse di studio, da usufruirsi presso istituti e laboratori italiani, per ricerche nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze matematiche, fisica matematica.

(*Bando n.* 201.1.60)

Bando di concorso a dodici borse di studio, da usufruirsi presso istituti e laboratori italiani, per ricerche nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze matematiche, geometria e algebra.

(*Bando n.* 201.1.61)

Bando di concorso a diciannove borse di studio, da usufruirsi presso istituti e laboratori italiani, per ricerche nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze matematiche, analisi e informatica matematica.

(*Bando n.* 203.1.17)

Bando di concorso a trenta borse di studio, da usufruirsi presso istituti o laboratori esteri, per ricerche nel campo delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze matematiche.

(*Bando n.* 211.1.10)

Bando di concorso a quindici borse di ricerca per matematici stranieri, da usufruirsi presso organi di ricerca del Centro nazionale delle ricerche nell'ambito delle discipline afferenti al Comitato nazionale per le scienze matematiche.

(9017)

MINISTERO DELLA SANITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'

Concorso, per titoli ed esami, a quaranta posti di dirigente di ricerca nel ruolo della carriera direttiva dei dirigenti di ricerca.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 7 agosto 1973, n. 519, concernente le modifiche ai compiti, all'ordinamento ed alle strutture dell'Istituto superiore di sanità;

Vista la tabella *B*, quadro I, *a)* Carriera dei dirigenti di ricerca, allegata alla predetta legge n. 519, che stabilisce il nuovo organico complessivo del personale della carriera medesima dell'Istituto superiore di sanità;

Visto il proprio decreto in data 3 aprile 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 27 agosto 1974, registro n. 5 Sanità, foglio n. 169, con il quale, ai sensi dell'art. 66 della citata legge n. 519, sono stati inquadrati nel ruolo della carriera direttiva dei dirigenti di ricerca dell'Istituto superiore di sanità coloro i quali rivestivano la qualifica di direttore o di capo dei laboratori dell'Istituto stesso alla data di entrata in vigore della legge medesima;

Visto il proprio decreto in data 15 febbraio 1975 registrato alla Corte dei conti, addì 10 aprile 1975, registro n. 2 Sanità, foglio n. 284, con il quale, ai sensi dell'art. 66 della predetta legge n. 519, sono stati inquadrati nel ruolo della carriera direttiva dei ricercatori dell'Istituto superiore di sanità gli impiegati che appartenevano, alla data di entrata in vigore della legge medesima, ai ruoli delle carriere direttive tecniche dei laboratori e del museo sperimentale e segreteria didattica dello Istituto stesso;

Considerato che, ai sensi dell'art. 73 della predetta legge numero 519, nella prima applicazione della legge medesima, effettuati gli inquadramenti previsti dall'art. 66, occorre bandire, a termini dell'art. 31 della legge stessa, un concorso a posti di dirigente di ricerca per le discipline riguardanti le attività istituzionali dell'Istituto superiore di sanità riservato, per un complesso di posti pari alla metà di quelli ancora disponibili in organico, ai dipendenti dell'Istituto stesso in possesso dei necessari requisiti;

Accertato che nel ruolo della carriera direttiva dei dirigenti di ricerca dell'Istituto superiore di sanità, effettuati i suddetti inquadramenti, risultano ancora disponibili in organico settantanove posti e pertanto il numero dei posti conferibili con concorso, a termini del predetto art. 73, ammonta a quaranta;

Considerato che per urgenti esigenze di organizzazione e di funzionamento dell'Istituto superiore di sanità occorre procedere alla sollecita copertura dei suddetti quaranta posti di dirigente di ricerca;

Considerato che, non essendo ancora stato emanato il regolamento interno previsto dall'art. 62 della ripetuta legge numero 519, permangono, tuttora, ai sensi dell'ultimo comma dello art. 62 medesimo, la suddivisione e la denominazione dei laboratori dell'Istituto superiore di sanità esistenti all'atto della entrata in vigore della legge stessa e pertanto i quaranta posti di dirigente di ricerca conferibili sono da mettere a concorso per i dieci laboratori attualmente esistenti presso l'Istituto;

Sentito il consiglio dei direttori di laboratorio dell'Istituto superiore di sanità nelle sedute del 17 e 24 marzo 1975;

Visto il parere espresso, con deliberazione n. 1, allegata al verbale n. 10 del 26 marzo 1975, dal comitato amministrativo dell'Istituto predetto in merito all'espletamento del concorso di cui all'art. 73 della citata legge n. 519;

Visto il verbale n. 12 del 22 aprile 1975 del comitato amministrativo suddetto;

Ritenuto di dover dissentire dal parere or ora citato per quanto riflette il punteggio da attribuire rispettivamente ai titoli ed all'« esame », in quanto la fattispecie concorsuale *de quo* non può ricondursi a quella prevista, con lo stesso nome, dallo ordinamento generale degli impiegati civili dello Stato per la quale soccorre l'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che nei concorsi per esami e per titoli non consente di assegnare a questi ultimi più di cinque decimi;

Ritenuto che, nonostante l'identità della locuzione adottata nell'art. 31 della citata legge n. 519/1973 che denomina il concorso in questione come concorso per titoli ed esami, rispetto a quella usata nel citato art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 686, si deve constatare come quest'ultima è costantemente riferita a fattispecie in cui l'esame è determinato in modo da avere una propria essenziale rilevanza, articolato comunque oltre che in una prova orale, in prove scritte ed eventualmente in prove pratiche (art. 10 medesimo e articoli 3 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077);

Considerato che il concorso *de quo* in effetti è assimilabile al di là delle parole che pretenderebbero di definirlo, a quelli comunemente, ed anche dal legislatore proprio in tema di accesso alle carriere direttive tecniche, denominati « concorso per titoli integrato da colloquio » (art. 9, secondo comma, del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 1077), dove chiaramente i titoli hanno funzione preponderante, spettando al « colloquio » il più modesto ruolo di uno strumento integratore di accertamento e mirante a confermare quanto già è rilevabile dai titoli;

Considerato che il colloquio svolge una più consistente funzione in quanto non riflette solo il contenuto dei titoli o la generica conoscenza e cultura scientifica del candidato, ma investe anche tutta la pregressa attività di ricerca e di analisi;

Ritenuta pertanto l'opportunità che ad esso venga riconosciuto un peso equivalente a quello attribuibile ai titoli, e cioè nel massimo valore di dieci punti;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli ed esami, a quaranta posti di dirigente di ricerca nel ruolo della carriera direttiva dei dirigenti di ricerca dell'Istituto superiore di sanità, riservato ai dipendenti dell'Istituto medesimo in possesso dei necessari requisiti.

I suddetti quaranta posti sono ripartiti per gruppi nel modo che segue:

I. — Laboratori di biologia:

quattro posti per le seguenti discipline: biologia generale, farmacologia;

II. — Laboratorio di chimica:

dodici posti per le seguenti discipline: chimica analitica;

III. — Laboratorio di chimica biologica:

due posti per le seguenti discipline: chimica biologica;

IV. — Laboratorio di chimica terapeutica:

cinque posti per le seguenti discipline: chimica farmaceutica;

V. — Laboratorio di elettronica:

un posto per le seguenti discipline: elettronica;

VI. — Laboratorio di fisica:

quattro posti per le seguenti discipline: fisica;

VII. — Laboratori di ingegneria sanitaria:

due posti per le seguenti discipline: ingegneria sanitaria;

VIII. — Laboratorio di microbiologia:

sei posti per le seguenti discipline: microbiologia;

IX. — Laboratorio di parassitologia:

due posti per le seguenti discipline: parassitologia;

X. — Laboratorio di veterinaria:

due posti per le seguenti discipline: veterinaria.

Art. 2.

Al suddetto concorso possono partecipare i dipendenti dello Istituto superiore di sanità con qualifica di primo ricercatore o ricercatore che, alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, abbiano compiuto complessivamente nove anni di effettivo servizio nella carriera dei ricercatori dell'Istituto medesimo.

Al concorso possono altresì partecipare i dipendenti dello Istituto ricercatori o docenti provvisti di laurea che abbiano compiuto, alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, almeno nove anni di servizio complessivo, anche non continuativo, presso istituti di istruzione universitaria o di ricerca statali o liberi, italiani o stranieri. Ai fini dell'ammissione al concorso il servizio prestato presso università o istituzioni scientifiche straniere deve essere riconosciuto con decreto del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione.

Non sarà considerata, ai fini del computo dei nove anni di servizio richiesti per l'ammissione al concorso, l'attività prestata presso i suddetti istituti in qualità di ospite, borsista, interno, assistente volontario e simili, cioè non sarà valutata l'attività non identificabile in un vero e proprio rapporto d'impiego.

L'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti potrà essere disposta in ogni momento con decreto motivato del Ministro per la sanità.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata ed indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità, dovrà pervenire o essere presentata alla Divisione II Ufficio concorsi, dell'Istituto stesso, viale Regina Elena n. 299, Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande presentate direttamente al predetto ufficio concorsi saranno accettate soltanto dalle ore 8,30 alle ore 12, dei giorni non festivi.

Le domande di ammissione al concorso saranno considerate prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, comporta la inammissibilità del candidato stesso al concorso.

Chi intenda concorrere presso più laboratori deve presentare tante domande separate, allegando a ciascuna di esse i titoli, di cui al successivo art. 4, che desidera presentare.

Nella domanda di ammissione l'aspirante dovrà dichiarare sotto la sua personale responsabilità:

a) cognome e nome;

b) luogo e data di nascita;

c) per quale laboratorio e relativa disciplina intende concorrere;

d) il ruolo di appartenenza e la qualifica rivestita, nonchè la durata e la natura dei servizi prestati, valutabili ai sensi dell'art. 2 del presente bando;

e) il titolo di studio posseduto;

f) l'indirizzo presso il quale desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni.

Il candidato ha l'obbligo di comunicare all'ufficio concorsi dell'Istituto superiore di sanità, tempestivamente, le eventuali variazioni del proprio recapito.

La domanda deve essere firmata dal candidato.

La firma deve essere autenticata dal funzionario competente a ricevere l'istanza stessa, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, oppure vistata dal capo dell'ufficio presso il quale il candidato presta servizio.

Qualora il candidato risieda temporaneamente all'estero, la firma in calce alla domanda deve essere legalizzata dalla competente autorità consolare.

Si consiglia il candidato, nel suo interesse, di attenersi al modello di domanda unito al presente decreto (allegato *A*).

L'Istituto non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario o in caso di mancata comunicazione dipendente da inesatta indicazione del recapito o da non avvenuta oppure tardiva comunicazione del cambiamento dello indirizzo dichiarato nella domanda o per effetto di disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Istituto stesso.

Art. 4.

Alla domanda dovranno essere allegati i titoli che il candidato intenda presentare ai fini della valutazione di merito.

Le pubblicazioni, con un elenco delle medesime, dovranno essere presentate a parte e sull'involucro dovranno essere riprodotti, in modo chiaro, le generalità del concorrente e gli estremi del concorso. E' fatto obbligo unire alla domanda un elenco in duplice copia di tutti i titoli presentati.

I titoli che pervengano dopo il termine di presentazione delle domande, non saranno presi in considerazione.

I documenti e certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo.

Non è consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni che siano stati presentati presso questo Istituto o presso altre amministrazioni.

Art. 5.

Per la valutazione dei titoli, la commissione esaminatrice disporrà nel complesso e per ciascun candidato, di un punteggio non superiore a punti dieci.

Detto punteggio sarà così ripartito:

Cat. I. — Pubblicazioni scientifiche: fino a punti cinque;

Cat. II. — Lavori originali elaborati per il servizio, specializzazioni, libere docenze, incarichi speciali, incarichi universitari ed altri titoli scientifici attinenti ai compiti istituzionali dell'Istituto superiore di sanità: fino a punti cinque;

Totale punti dieci.

La commissione esaminatrice stabilirà preventivamente criteri di massima per la valutazione dei titoli suindicati, determinando i relativi coefficienti.

Ai fini della valutazione dei titoli, l'ufficio concorsi trasmetterà alla commissione esaminatrice tutti i documenti allegati alle domande pervenute, con l'elenco di cui al precedente articolo 4.

La valutazione dei titoli precede la prova d'esame; la commissione valuterà attraverso un colloquio la partecipazione del candidato ai lavori in collaborazione prodotti.

Art. 6.

L'esame consisterà in una discussione sugli argomenti relativi all'attività svolta da ciascun candidato e sui titoli scientifici prodotti dallo stesso.

Il predetto esame avrà luogo in Roma, presso l'Istituto superiore di sanità, viale Regina Elena n. 299, nei giorni che saranno all'uopo fissati.

L'avviso di presentazione all'esame sarà dato ai singoli candidati ammessi al concorso almeno venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenerlo.

Per essere ammessi all'esame i candidati dovranno esibire, quale documento di identità personale, la tessera ferroviaria personale non scaduta di validità ovvero altro idoneo documento di riconoscimento (tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto, carta d'identità).

Per l'esame potrà essere attribuita a ciascun candidato una valutazione non superiore a punti dieci.

L'esame non si intende superato se il candidato non ottenga la votazione di almeno punti sei.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova d'esame la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati di ciascun gruppo esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno nell'albo della amministrazione.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686, 28 dicembre 1970, n. 1077, ed alla legge 7 agosto 1973, n. 519.

La commissione esaminatrice, composta ai sensi dell'articolo 31, quarto comma, della legge 7 agosto 1973, n. 519, sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

Art. 7.

La votazione complessiva sarà determinata sommando il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli ed il punteggio ottenuto nell'esame.

In base alla votazione complessiva, la commissione esaminatrice formerà le graduatorie di merito (una per ciascuno dei gruppi di posti indicati nell'art. 1) con l'indicazione del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5, comma quarto, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

A tal fine, i candidati che avranno superato il colloquio e che intendano far valere i titoli di preferenza di cui al precedente comma, dovranno presentare, per loro diretta iniziativa, i documenti attestanti il possesso di tali titoli, nelle prescritte forme, alla divisione seconda - Ufficio concorsi, dell'Istituto superiore di sanità, entro il termine perentorio di giorni venti, che decorre dal giorno successivo a quello in cui i singoli concorrenti avranno sostenuto il colloquio.

Art. 8.

In base alle graduatorie di merito dei singoli gruppi di posti, verranno formate le relative graduatorie dei vincitori.

Il candidato che, avendo concorso per più laboratori, risultasse vincitore in più graduatorie, dovrà comunicare allo ufficio concorsi dell'Istituto superiore di sanità, entro il termine di venti giorni che decorre dal giorno successivo a quello del ricevimento di apposito invito, per quale laboratorio intende optare.

In caso di mancata opzione nel termine di cui sopra, la scelta si intenderà fatta per il laboratorio nella cui graduatoria il candidato ha riportato un punteggio maggiore.

Le graduatorie dei vincitori dei singoli gruppi di posti, tenuto conto delle eventuali opzioni, verranno quindi unificate secondo l'ordine del punteggio risultante dalla votazione complessiva riportata da ciascuno dei concorrenti.

Per i candidati eventualmente a parità di merito si terrà conto dei titoli di preferenza di cui al precedente art. 7, commi terzo e quarto.

Le graduatorie di merito dei singoli gruppi di posti, le relative graduatorie dei vincitori e degli idonei, nonchè la graduatoria unica finale risultante dall'unificazione delle graduatorie dei vincitori dei singoli gruppi di posti del concorso di cui trattasi saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego; esse saranno successivamente pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso nel proprio gruppo non acquisteranno alcun diritto a coprire gli eventuali posti rimasti scoperti negli altri gruppi.

L'amministrazione si riserva la facoltà di assegnare ai detti concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria di ciascun gruppo, i posti che si renderanno eventualmente disponibili nel gruppo stesso entro sei mesi dalla nomina dei vincitori del concorso, ai sensi dell'art. 8, terzo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 9.

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria dovranno presentare o far pervenire all'ufficio concorsi dell'Istituto superiore di sanità, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dal giorno successivo a quello di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti:

1) certificato medico su carta bollata, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti la sua idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego in qualità di dirigente di ricerca; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Qualora si tratti di mutilato o invalido di guerra od assimilato, il relativo certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego al quale concorre;

2) copia integrale, in carta legale, dello stato matricolare, rilasciato dall'Istituto superiore di sanità;

3) titolo originale di studio o copia autenticata nei modi di legge;

4) i candidati che ai fini dell'ammissione al presente concorso avranno beneficiato di servizi prestati presso gli istituti di cui all'art. 2, secondo comma, del presente bando, dovranno presentare un certificato dell'autorità competente, in carta bollata, attestante la durata e la natura del servizio prestato.

Il servizio prestato presso università o istituti scientifici stranieri deve essere riconosciuto con decreto del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione.

I documenti di cui ai numeri 1) e 2) debbono essere in data non anteriore a tre mesi dal ricevimento della richiesta dei documenti stessi.

Art. 10.

I vincitori del concorso che avranno presentato, nel termine di cui all'art. 9 del presente bando, i documenti richiesti e che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti saranno assunti in servizio e, dopo un periodo non inferiore a tre anni di regolare ed effettivo servizio, previo giudizio favorevole sulla loro attività scientifica e di servizio da parte del comitato amministrativo dell'Istituto superiore di sanità, sentito il comitato scientifico dell'Istituto stesso, saranno confermati in ruolo.

I vincitori del concorso per i quali il giudizio di cui al comma precedente sia sfavorevole, saranno collocati nel ruolo dei ricercatori, anche in soprannumero, nella classe di provenienza.

Art. 11.

Ai vincitori del concorso ammessi all'impiego sarà corrisposto durante il periodo di prova il trattamento economico previsto dalla legge 7 agosto 1973, n. 519, nonchè gli altri assegni spettanti per legge.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 settembre 1975

Il Ministro: GULLOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 ottobre 1975
Registro n. 5 Sanità, foglio n. 156

ALLEGATO A

Schema esemplificativo della domanda
(da compilarsi su carta bollata)

Al direttore dell'Istituto superiore di sanità - Viale Regina Elena, 299 - ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome) . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . . presa visione del bando del concorso a quaranta posti di dirigente di ricerca nel ruolo della carriera direttiva dei dirigenti di ricerca dell'Istituto superiore di sanità, indetto con decreto ministeriale in data 28 marzo 1975, chiede di essere ammesso a partecipare al concorso stesso per i posti riservati al laboratorio di . . . . . . nella disciplina . . . . . .

A tal uopo dichiara, sotto la propria responsabilità, che è in possesso dei requisiti prescritti dal suddetto bando per la ammissione al concorso.

Dichiara inoltre che:

1) è dipendente dell'Istituto superiore di sanità dal . . . . . . ed attualmente riveste la qualifica di . . . . . nel ruolo . . . . . ;

2) ha prestato, alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del suddetto bando di concorso, i seguenti servizi valutabili ai sensi dell'art. 2 del bando medesimo:

a) servizi prestati presso l'Istituto superiore di sanità:
dal . . . al . . . in qualità di . . . . ;
dal . . . al . . . in qualità di . . . . ;

b) servizi prestati presso altri istituti italiani:
dal . . . al . . . in qualità di . . . . presso . . . . . . ;
dal . . . al . . . in qualità di . . . . presso . . . . . . ;

c) servizi prestati presso istituti stranieri:
dal . . . al . . . in qualità di . . . . presso . . . . . . ;
dal . . . al . . . in qualità di . . . . presso . . . . . .

3) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . ;

4) desidera ricevere le eventuali comunicazioni relative al concorso al seguente indirizzo . . . .

Il sottoscritto unisce alla presente domanda:

1) i documenti e titoli elencati a parte;

2) un *curriculum* della propria attività scientifica e didattica;

3) un elenco, in duplice copia, di tutti i documenti e titoli presentati in allegato alla domanda;

4) un elenco, in duplice copia, delle pubblicazioni che presenta ai fini del concorso, separatamente dalla domanda.

Il sottoscritto fa presente che con separata domanda ha chiesto di poter concorrere anche presso i seguenti laboratori: . . . .

Data, ...

Firma . . . .

(8960)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Commissione esaminatrice del concorso, per esami, a novanta posti di consigliere nel ruolo organico della carriera direttiva del personale amministrativo (tabella A).

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto ministeriale 15 febbraio 1975, n. 3097, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 aprile 1975, n. 97 e nel 9° Bollettino straordinario del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni dell'11 aprile 1975, parte seconda, con il quale è stato bandito un concorso, per esami, a novanta posti di consigliere nel ruolo organico della carriera direttiva del personale amministrativo (tabella A di cui all'allegato I al decreto interministeriale 28 dicembre 1972) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto l'art. 8 del citato decreto ministeriale, 15 febbraio 1975, n. 3097;

Attesa la necessità di provvedere alla nomina della commissione esaminatrice del concorso predetto;

Decreta:

Articolo unico

La commissione esaminatrice del concorso, per esami, a novanta posti di consigliere nel ruolo organico della carriera direttiva del personale amministrativo (tabella *A*) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, bandito con decreto ministeriale 15 febbraio 1975, n. 3097, è costituita come segue:

Presidente:

Granata dott. Luigi, consigliere della Corte dei conti.

Membri:

Pace prof. Carlo, ordinario di economia politica, Università di Roma;
Penso prof. Girolamo, libero docente di diritto e procedura penale, Università di Messina;
Iannelli dott. proc. Pietro, dirigente superiore;
Fioretti dott. Sergio, primo dirigente.

Segretario:

Polosa dott. Antonio, direttore aggiunto di divisione.

La spesa per i compensi da corrispondere agli aventi titolo graverà sul cap. 191/01 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per il corrente esercizio finanziario per un importo presumibile di L. 1.000.000 (un milione).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 6 maggio 1975

Il Ministro: ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *settembre* 1975
Registro n. 37 *Poste, foglio n.* 258

(9025)

MINISTERO DEL TESORO

Graduatoria di merito del concorso a cinque posti di agente di cambio presso la borsa valori di Bologna

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 23 maggio 1956, n. 515, contenente norme per i concorsi ad agente di cambio;

Visto il proprio decreto 23 maggio 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno 1973, registro n. 21 Tesoro, foglio n. 147, con il quale venne indetto il concorso per il conferimento di cinque posti di agente di cambio presso la borsa valori di Bologna;

Visto il proprio decreto 26 agosto 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 10 settembre 1974, registro n. 25 Tesoro, foglio n. 191, con il quale venne costituita la commissione esaminatrice del concorso predetto;

Visti i verbali delle deliberazioni adottate dalla commissione esaminatrice e la graduatoria di merito;

Riconosciuta la regolarità del procedimento seguito per la formazione della graduatoria;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso per agente di cambio presso la borsa valori di Bologna:

1. Claps dott. Lucio . . . . . . punti 32,70 su 100
2. Crippa dott. Edgardo . . . . . » 31,83 »

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 agosto 1975

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *settembre* 1975
Registro n. 23 *Tesoro, foglio n.* 137

(8772)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/B vacante nel comune di Reggio Emilia

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 17 gennaio 1975 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/B vacante nel comune di Reggio Emilia;

Visto il decreto ministeriale in data 6 maggio 1975 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del suddetto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 5 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604; 17 febbraio 1968, n. 107 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale della classe 1ª/B vacante nel comune di Reggio Emilia, nell'ordine appresso indicato:

1. Finarelli dott. Antonio	punti 88,17	su 132
2. Leonardi dott. Aldo	» 83,27	»
3. Lalli dott. Manlio	» 79,64	»
4. Pasquale dott. Giusto	» 78,68	»
5. Spina dott. Donato	» 76,84	»
6. Azzi dott. Palmiro	» 76,60	»
7. Raimondo dott. Vincenzo	» 75,38	»
8. Grillo dott. Roberto	» 75,02	»
9. Pavanello dott. Francesco	» 68,19	»
10. Paladino dott. Orlando	» 64,04	»
11. Cagetti dott. Silvio	» 60,72	»
12. Lombardo dott. Giuseppe	» 56,25	»
13. Lazzano dott. Giuseppe	» 52,75	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 ottobre 1975

p. Il Ministro: LA PENNA

(9027)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI FROSINONE

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Frosinone

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1595 del 21 aprile 1975, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia al 30 novembre 1974;

Attesa la necessità di procedere alla nomina della commissione giudicatrice;

Viste le designazioni pervenute dall'assessorato regionale alla sanità, dall'ordine provinciale dei medici chirurghi e dai comuni interessati;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Vista la legge regionale 20 agosto 1973, n. 33;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa è costituita come appresso:

Presidente:

Di Giacomo dott. Romano, funzionario della carriera direttiva amministrativa della regione Lazio.

Componenti:

Maisto dott. Fernando, funzionario della carriera direttiva dei medici della regione Lazio;

Pericoli Ridolfini prof. dott. Filippo, primario medico, ospedale generale provinciale di Sora;

Nagar prof. dott. Benito, primario ostetrico ginecologo, ospedale generale provinciale di Cassino;

Ferrante dott. Ottavio, medico condotto.

Segretario:

Manzi dott. Renato, funzionario della carriera direttiva amministrativa della regione Lazio.

La commissione, che avrà la sua sede presso l'ufficio del medico provinciale di Frosinone, darà inizio alle prove di esame non prima che sia trascorso un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il decreto stesso verrà pubblicato nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura di Frosinone e dei comuni interessati.

Frosinone, addì 16 ottobre 1975

Il medico provinciale: FISCHETTI

(9086)

Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Frosinone

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1595 del 21 aprile 1975, con il quale è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti in provincia al 30 novembre 1974;

Attesa la necessità di procedere alla nomina della commissione giudicatrice;

Viste le designazioni pervenute dall'assessorato regionale alla sanità, dall'ordine provinciale dei medici chirurghi e dai comuni interessati;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Vista la legge regionale 20 agosto 1973, n. 33;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso indicato in premessa è costituita come appresso:

Presidente:

Manzi dott. Renato, funzionario della carriera direttiva amministrativa della regione Lazio.

Componenti:

Sarperi dott. Domenico, funzionario della carriera direttiva dei medici della regione Lazio;

Massone prof. dott. Giuseppe, primario ostetrico ginecologo dell'ospedale generale provinciale di Frosinone;

Iucci dott. Vincenzo, primario ostetrico ginecologo dell'ospedale generale provinciale di Sora;

Fanti Fernanda, ostetrica condotta.

Segretario:

Pallotta dott.ssa Mirella, funzionario della carriera direttiva amministrativa della regione Lazio.

La commissione, che avrà sede presso l'ufficio del medico provinciale di Frosinone, darà inizio alle prove di esame non prima che sia trascorso un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il decreto stesso verrà pubblicato altresì sul Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura di Frosinone e dei comuni interessati.

Frosinone, addì 16 ottobre 1975

Il medico provinciale: FISCHETTI

(9087)

OSPEDALE MAGGIORE «SS. TRINITÀ» DI FOSSANO

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Fossano (Cuneo), via Ospedale, 4.

(9064)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione di pediatria;

un posto di aiuto e un posto di assistente del servizio di radiologia;

un posto di assistente del servizio di laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Fossano (Cuneo), via Ospedale, 4.

(9065)

OSPEDALE PEDIATRICO «F.LLI CROBU» DI IGLESIAS

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di laboratorio;

un posto di aiuto di radiologia;

tre posti di aiuto e tre posti di assistente di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Iglesias (Cagliari).

(9067)

OSPEDALE DI PONTEDERA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di assistente della divisione chirurgica;

un posto di assistente della divisione ostetrico-ginecologica;

due posti di assistente del laboratorio di microbiologia e chimica-clinica;

due posti di assistente del centro trasfusionale;

un posto di assistente del pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Pontedera.

(9062)

OSPEDALE «C. E G. MAZZONI» DI ASCOLI PICENO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di ortopedia-traumatologia;

un posto di aiuto di otorinolaringoiatria;

un posto di aiuto di anestesia e rianimazione;

un posto di aiuto di cardiologia;

un posto di aiuto del servizio di trasfusione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Ascoli Piceno, via del Trivio, 25.

(9063)

OSPEDALE «S. CROCE» DI FANO

Concorso ad un posto di farmacista

In esecuzione della deliberazione consiliare 18 luglio 1975, n. 588, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di farmacista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Fano (Pesaro), via Arco d'Augusto, 2, telefono 84275-82119.

(9066)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100752850)